



PARTE QUARTA

ANALISI DELLA NUOVA SITUAZIONE LEGISLATIVA

Il capitolo si organizza nel seguente modo:

4.1. IL NUOVO P.U.P.

4.2. LA LEGGE PROVINCIALE 5 SETTEMBRE 1991, N. 22: "ORDINAMENTO URBANISTICO E TUTELA DEL TERRITORIO"

4.3. LEGGE PROVINCIALE 15 GENNAIO 1993, N. 1: "NORME PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E INTERVENTI FINANZIARI NONCHE' MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 5 SETTEMBRE 1991, N. 22."

Occorre risalire un po' nel tempo per trovare i primi germogli dell'evoluzione legislativa in tema di centri storici; senza considerare le numerose modifiche apportate alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 nel corso degli anni possiamo ritenere particolarmente significativi il nuovo Piano urbanistico provinciale (legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26) e la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

4.1. IL NUOVO PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

Il Piano urbanistico provinciale affronta l'argomento dei centri storici direttamente e indirettamente, indicando nelle cartografie solo il perimetro sulla base del catasto austro-ungarico del 1860; a causa dell'incompletezza dell'iter progettuale dei piani dei centri storici il Piano urbanistico provinciale non aveva infatti a disposizione tutti i nuovi perimetri ritenendo comunque che il perimetro al 1860 sarebbe stato già molto significativo come prima indicazione della consistenza dei centri storici trentini.

Nell'ambito della revisione del Piano urbanistico provinciale si avvia poi, il 2 luglio 1980, la ricerca n. 7 sui beni ambientali, che individua 585 manufatti sparsi e isolati di particolare valore e testimonianza

storica; tutti i beni individuati, cartografati dal Piano urbanistico provinciale ed elencati nelle Appendici alla relazione illustrativa, costituiscono un altro punto fermo per i piani subordinati cui spetta il compito di approfondire non solo il singolo bene ma la tematica nel suo complesso, integrando quindi il Piano urbanistico provinciale, se necessario, con nuovi beni, correggendo, e pianificando in modo coerente il territorio. Infine nel Piano urbanistico provinciale si delineano, in quanto avrebbero dovuto essere approfonditi da una successiva ricerca iniziata nel 1988, criteri per la tutela ambientale, per gli interventi edilizi e infrastrutturali e per la pianificazione subordinata dei centri minori. L'attenta lettura di queste indicazioni costituisce un prezioso supporto per tutta la pianificazione subordinata.

4.2. LEGGE PROVINCIALE 5 SETTEMBRE 1991, N. 22: "ORDINAMENTO URBANISTICO E TUTELA DEL TERRITORIO"

A distanza di 4 anni dall'entrata in vigore del Piano urbanistico provinciale, mentre il quadro pianificatorio previsto dalla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 non è ancora completato, giunge la nuova legge provinciale che prende in considerazione anche l'argomento dei centri storici. Rispetto alla situazione precedente c'è continuità ma anche innovazione. La continuità riguarda la centralità degli insediamenti storici che si ritrova in numerosi articoli della legge; viene confermata (v. art. 18, comma 2, lettera b) l'ampiezza del concetto di insediamento storico già contenuto nella legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 e pure le finalità complessive del recupero che riguardano anche le componenti sociali. L'innovazione è invece legata al nuovo quadro pianificatorio che vede nel Piano regolatore generale un momento di particolare interesse e centralità. Il piano del centro storico come elemento autonomo, così come previsto dalla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, viene a sparire fondendosi nel nuovo Piano regolatore generale di cui costituisce, a ben guardare, l'ossatura portante sia per l'estensione effettiva del centro storico compatto che nella gran parte dei comuni è maggiore rispetto alle nuove espansioni, sia per l'ampiezza del concetto di insediamento storico che coincide con l'intero territorio comunale comprendendo beni singoli e sparsi e la rete degli insediamenti. Questa legge vuole superare un limite spesso sottolineato in precedenza: la mancanza di omogeneità e la difficoltà di integrazione dei precedenti piani dei centri storici all'interno della preesistente pianificazione, recuperando il concetto di indivisibilità del territorio, visto come organismo e non come insieme di parti con norme a volte contrastanti. Tutto ciò non è certo semplice ma, viceversa, molto più complesso perché è più facile progettare bene un piccolo settore senza considerare o sottovalutando le inter-connessioni con settori circostanti e con temi diversi. Ma è anche il salto di qualità che l'urbanistica trentina, ormai entrata nella fase della maturità, deve compiere.

4.3. LA LEGGE PROVINCIALE 15 GENNAIO 1993, N. 1: "NORME PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E INTERVENTI FINANZIARI NONCHE' MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 5 SETTEMBRE 1991, N. 22."

Se nella legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 si procedeva al finanziamento sulla base dei requisiti soggettivi del richiedente e cioè il reddito e la proprietà, la nuova proposta ribalta il quadro, ponendo al centro il dato oggettivo, il bene storico da salvaguardare o da recuperare, indipendentemente dalle condizioni di reddito e di proprietà del richiedente. Inutile dire che altri accorgimenti dovranno garantire la corretta applicazione di questo criterio a seconda del centro, della sua realtà sociale ed economica e della sua consistenza; occorre inoltre accennare che questo ribaltamento d'impostazione è possibile solo per la garanzia data dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, che completa le indicazioni in materia di centri storici e dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 che affronta il problema dell'emergenza abitativa nei comuni trentini.